

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1995, N. 46 (ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 2 – Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 3 – Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 4 – Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 5 – Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 6 – Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 7 – Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 8 – Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 9 – Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 10 – Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995
- Art. 11 – Sostituzione della cartografia

Art. 1
*Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma) è sostituito dal seguente:

«1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma.».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Le finalità del Parco sono:

- a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano;
- b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
- c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
 - specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
 - habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
 - biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
- d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
- e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
- f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.».

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della Legge regionale n. 46 del 1995 dopo la parola «Corniglio» si inseriscono le parole «, di Tizzano Val Parma».

Art. 2
Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis
Obiettivi gestionali e misure di incentivazione

1. Obiettivi gestionali del Parco sono:
- a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione e dall'articolo 33 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);
 - b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;
 - c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della Comunità montana Appennino Parma Est per la

conservazione e lo sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio naturale e seminatare protetto, SIC, ZPS;

- d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell'area contigua di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della Legge regionale 6/2005;
- e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;
- f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.

2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:

- a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;
- b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;
- c) il sostegno alle attività agricole tipiche;
- d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistente finalizzata alla promozione del turismo pluri-stagionale sostenibile e compatibile con le finalità del Parco.».

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'articolo 2 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Norme di salvaguardia

1. Al Parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:

- a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
- b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.

3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:

- 1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
- 2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
- 3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.

4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti

all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.

5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della Legge regionale n. 6 del 2005:

- a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della Legge regionale n. 6 del 2005.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 è soppresso.

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 6 del 2005.».

4. Il comma 5 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 12 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).».

5. Il comma 6 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'articolo 31 della Legge regionale n. 6 del 2005.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2005.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal Capo II della Legge regionale n. 6 del 2005.».

3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.

Art. 6*Abrogazione dell'articolo 5
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'articolo 5 Comitato tecnico-scientifico della Legge regionale n. 46 del 1995 è abrogato.

Art. 7*Modificazioni all'articolo 6
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.».

Art. 8*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della Legge regionale n. 6 del 2005.».

Art. 9*Sostituzione dell'articolo 9
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'articolo 9 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 9*Vigilanza e sanzioni*

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.».

Art. 10*Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'articolo 10 della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 10*Norme transitorie e finali*

1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del Parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della Legge regionale n. 6 del 2005 ed in particolare dei Titoli III e IV.».

Art. 11*Sostituzione della cartografia*

1. La cartografia di cui all'Allegato A della Legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall'allegato cartografico A della presente legge.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 novembre 2009

VASCO ERRANI

Modificazioni alla Legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma



LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta: deliberazione n. 275 del 13 marzo 2009, oggetto assembleare n. 4515 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 249 in data 23 marzo 2009;
- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio Ambiente Mobilità" in sede referente;

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2009 dell'11 novembre 2009, con relazione scritta della consigliera Laura Salsi, nominata dalla Commissione in data 16 aprile 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 24 novembre 2009, atto n. 106/2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 1 – Istituzione del Parco regionale e finalità

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 1, comma 2, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 1 – Istituzione del Parco regionale e finalità

(omissis)

2. Finalità del Parco sono:

- a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
 - specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
 - habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
 - biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
- b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
- c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 1, comma 3, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 1 – Istituzione del Parco regionale e finalità

(omissis)

3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 1 – Istituzione del Parco regionale e finalità

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco.

2. Finalità del Parco sono:

- a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
 - specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
 - habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
 - biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
- b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione

locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

- c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.

3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 2 – Norme di salvaguardia

1. Al Parco istituito ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, modificata e integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e, in particolare, nelle zone di Parco e preparco è vietata qualsiasi azione diretta o indiretta che modifichi lo stato dei laghi naturali e seminaturali, dei prati umidi, delle sorgenti e delle rupi ofiolitiche.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 3 – Strumenti di pianificazione

1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 3, comma 3, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 3 – Strumenti di pianificazione

(omissis)

3. Sulla base dei parametri di cui al comma precedente il Piano territoriale del Parco potrà:

- a) individuare ulteriori zone da destinarsi a Parco (zone A, B o C) collocate all'interno del preparco con riguardo anche alle aree del demanio regionale;
- b) estendere l'area di Parco sulla base delle previsioni dei Piani regolatori generali vigenti ai fini di una definizione coerente ed organica.

I perimetri dovranno attenersi a limiti ben riconoscibili sul terreno.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 3, comma 4, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 3 – Strumenti di pianificazione

(omissis)

4. Le determinazioni del Piano territoriale del Parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.

(omissis)».

Comma 4

4) Il testo dell'articolo 3, comma 5, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 3 – Strumenti di pianificazione

(omissis)

5. Alle previsioni del Piano territoriale del Parco si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifi-

cazioni, dalla data di adozione e fin dalla sua approvazione. Fino all'approvazione del Piano valgono inoltre le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale. (omissis)».

Comma 5

5) Il testo dell'articolo 3, comma 6, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 3 – Strumenti di pianificazione
(omissis)

6. L'efficacia del Piano territoriale del Parco è disciplinata dall'art. 12 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 4 – Ente di gestione

1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 40 del 1992.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è già citato alla nota 1) dell'art. 5.

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4 della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 4 – Ente di gestione
(omissis)

2. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40 del 1992, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del Parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 1992 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.

4. Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992, fatto salvo quanto specificato nella presente legge.».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 5 – Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 6 – Attuazione del Parco

1. Sono strumenti attuativi del Parco: il programma di sviluppo, il progetto di intervento particolareggiato, il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

NOTE ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 8 – Indennizzi

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

NOTE ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 9 – Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.

2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

NOTE ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra** è il seguente:

«Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla L.R. n. 11 del 1988, come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI

Si invitano gli Enti inserzionisti che non hanno ancora comunicato i nominativi degli utenti da autorizzare al sistema di gestione "BURERT on line" a provvedere rapidamente facendo pervenire apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata SeGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si ricorda, infatti, che dall'1 gennaio 2010 in assenza delle indispensabili credenziali informatiche necessarie per l'accesso non sarà possibile pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.